



Sentenza n. 19326/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 36512/2014
Repert. n. 19035/2016 del 17/10/2016

19326/16
Cron 2408/16
Rep 19035/16



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Tribunale di Roma

Sezione specializzata in materia di impresa

Terza Sezione civile

19326

riunito nella camera di consiglio del 20 settembre 2016, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Francesco Mannino	Presidente,
dott. Stefano Cardinali	Giudice,
dott. Guido Romano	Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36512 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15 marzo 2016 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via dei ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione,

attrice;

e

██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, piazza ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

[Signature]



Sentenza n. 19326/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 36512/2014

Repert. n. 19035/2016 del 17/10/2016

convenuta;

Oggetto: impugnazione delibere assembleari di società di capitali

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 15 marzo 2016.

svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la [REDACTED] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «a) Accertare e dichiarare che la [REDACTED] ha omesso di convocare, alla assemblea straordinaria dei soci del 18.06.12, nelle forme statutariamente previste: i) il socio [REDACTED], ii) L'avv.to [REDACTED] iii) i membri del Collegio sindacale; b) Conseguentemente dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2379 c.c., la nullità della delibera della Assemblea dei Soci della [REDACTED] del 18.06.12 con ogni conseguenziale statuizione al riguardo anche per quanto attiene la eliminazione delle modifiche introdotte allo statuto sociale».

A fondamento della svolta domanda, la società attrice rappresentava: - di essere titolare di una quota pari al 7% del capitale sociale della [REDACTED] - di aver appreso, all'esito di alcune verifiche causalmente effettuate in Camera di Commercio, che in data 18 giugno 2012 si è tenuta, dianzi al Notaio [REDACTED] l'assemblea straordinaria della citata società avente all'ordine del giorno la modifica degli articoli 2 ed 8 dello statuto sociale riguardanti rispettivamente l'oggetto sociale ed il trasferimento di azioni unitamente al relativo diritto di prelazione; - che nel corso della citata assemblea i soci presenti hanno votato, all'unanimità, per la approvazione della delibera che modifica gli articoli 2 ed 8 dello statuto sociale nei termini riportati nel verbale dianzi citato ed hanno quindi modificato sia l'oggetto sociale che la possibilità di cedere e/o trasferire a terzi le azioni della società limitandone ulteriormente la possibilità di circolazione; - che, come si evince dalla lettura del verbale assembleare, erano assenti alla citata assemblea: a) l'odierna attrice [REDACTED] b) l'avv.to [REDACTED] Consigliere di Amministrazione, c) tutti i membri del Collegio Sindacale; per quanto a conoscenza della attrice nessuna comunicazione di convocazione in

- 2 -

Sentenza n. 19326/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 36512/2014

Repert. n. 19035/2016 del 17/10/2016

ordine alla citata assemblea è stata mai effettuata dalla società in favore della società attrice e degli altri soggetti assenti alla assemblea anzidetta; - che lo statuto sociale, al suo articolo 10, prevede che la convocazione della assemblea possa essere effettuata a mezzo: i) lettera raccomandata; ii) fax; iii) posta elettronica certificata; nel caso di specie, nessuna convocazione con le modalità anzidette risulta mai stata essere effettuata nei confronti dei soggetti assenti; - in considerazione di quanto in precedenza esposto la assemblea e la conseguente delibera assembleare deve ritenersi nulla per violazione dell'art. 2379 c.c. con ogni logica conseguenza al riguardo.

Sulla scorta di tali premesse, la società [REDACTED] concludeva come sopra riportato.

Si costituiva la [REDACTED] la quale concludeva per il rigetto della domanda, all'uopo rappresentando che il relativo avviso di convocazione era stato spedito alla attrice con raccomandata del 9 giugno 2012 e che i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale erano a conoscenza dello svolgimento dell'assemblea. Sotto altro profilo, la convenuta evidenziava anche il difetto di interesse ad impugnare dell'attrice che, in quanto titolare del 7% del capitale sociale non sarebbe stata in grado di opporsi all'approvazione della deliberazione presa con il voto favorevole dell'89,50 del capitale sociale.

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta, successivamente, all'udienza del 15 marzo 2016 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 bis c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

motivi della decisione

1. La [REDACTED] ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire dichiarare la nullità delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria della [REDACTED] in data 18 giugno 2012.

Preliminarmente, il Collegio evidenzia la non fondatezza dell'eccezione di difetto di interesse ad impugnare sollevata da parte convenuta secondo la quale l'attrice, in quanto



- 3 -



Sentenza n. 19326/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 36512/2014,

Repart. n. 19035/2016 del 17/10/2016

titolare di una aliquota pari al 7% del capitale sociale, non sarebbe stata in grado di opporsi all'approvazione della deliberazione presa con il voto favorevole dell'89,50 del capitale sociale.

Va sul punto evidenziato che l'art. 2379 c.c. - nel sanzionare la nullità delle deliberazioni assunte dall'assemblea in difetto di convocazione - tutela l'interesse di ciascun socio ad intervenire e, dunque, a prendere parte al processo di formazione della volontà della società e, più in particolare, di influire su di esso: per tale ragione, secondo l'orientamento dottrinario che appare condivisibile, la deliberazione è nulla anche quando la convocazione sia stata omessa con riferimento ad un socio titolare di una partecipazione che non avrebbe comunque potuto influire sull'esito della votazione. Non si pone, dunque, un problema di prova di resistenza perché ciò che conta, ai fini della pronunzia di nullità, non è l'esito finale e la possibilità del socio escluso di influire sul voto medesimo, ma la possibilità del socio escluso di influire sulla discussione assembleare.

D'altra parte, a ragionare diversamente, nel caso di società in cui vi è un socio di maggioranza, non si vedrebbe neppure la ragione per la quale dovrebbero tenersi le assemblee.

2. Nel merito, l'impugnazione proposta dalla [REDACTED] non è fondata e va, conseguentemente, respinta per le ragioni che si vanno ad esporre.

Come già in precedenza osservato, parte attrice, a fondamento dell'impugnazione della delibera del 18 giugno 2012, assume di non essere stata convocata alla relativa assemblea. Costituendosi in giudizio e, poi, nelle note depositate ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., la [REDACTED] ha prodotto in atti la ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale venne inviata alla società attrice la convocazione dell'assemblea: da tale documento risulta che la comunicazione di convocazione venne consegnata al destinatario i data 12 giugno 2012.

La difesa della [REDACTED] contesta l'idoneità di tale produzione ad attestare l'effettivo ricevimento della convocazione dell'assemblea evidenziando, da una parte, che i numeri che ricollegano detto avviso di ricevimento a quello di spedizione allegato dalla convenuta risultano visibilmente alterati e, dall'altra, che veniva prontamente disconosciuta come non riferibile al legale rappresentante della società e/o a soggetti che collaborano stabilmente con la stessa la sottoscrizione illeggibile apposta in calce all'avviso di ricevimento prodotto dalla [REDACTED] come doc. 1.

- 4 -



Sentenza n. 19326/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 36512/2014

Repert. n. 19035/2016 del 17/10/2016

Ebbene, con riferimento alla prima deduzione, merita di essere evidenziato come i numeri che compaiono sull'avviso di ricevimento non sono affatto alterati - ma soltanto "scritti" due volte, una volta attraverso stampigliatura meccanica ed una altra volta a penna - e coincidono con la numerazione che compare sull'avviso di spedizione.

Quanto poi alla non leggibilità della sottoscrizione del destinatario della comunicazione, il Tribunale osserva che, nonostante la non leggibilità, la comunicazione di convocazione è idonea, in assenza di prova contraria, a dimostrare che la missiva sia entrata nella sfera di conoscibilità della [REDACTED]

In particolare, secondo giurisprudenza costante, in ambito di dichiarazioni recettizie, l'operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c. presuppone che la dichiarazione sia giunta all'indirizzo del destinatario, inteso l'indirizzo come luogo risultante in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo. La conoscenza viene presunta quando il documento contenente l'atto sia pervenuto al luogo che per collegamento ordinario o normale frequenza risulti in concreto nella sua sfera di controllo, sì da apparire idoneo a consentire ricezione e conoscenza dell'atto (Cass., 16 dicembre 2015, n.25305 che ha, quindi, concluso che l'atto inviato a mezzo raccomandata al luogo di residenza del coniuge non separato sia considerato valido e riconducibile all'alveo applicativo di cui all'art. 1335 c.c., dovendosi presumere, secondo un procedimento logico basato sull'*id quod plerumque accidit*, che la comunione di interessi morali, familiari ed economici tra coniugi consenta di ricondurre tale luogo alla sfera di dominio del destinatario, tale da poter essere ritenuto in concreto idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto).

In altre parole, come correttamente osservato dalla difesa del convenuto, quando una comunicazione (come nel caso di specie, la missiva di convocazione dell'assemblea) è stata spedita attraverso il servizio postale, mediante raccomandata, della relativa ricezione da parte del destinatario può essere fornita prova anche sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, essendo quest'ultimo onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass., 13 giugno 2006, n. 13651; Trib. Pescara, 21 giugno 2016, n. 613). La ricevuta di spedizione dall'ufficio postale rappresenta infatti, anche nel caso ove manchi l'avviso di ricevimento, la prova certa della spedizione. Da ciò consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze


- 5 -

Sentenza n. 19326/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 36512/2014

Repert. n. 19035/2016 del 17/10/2016

della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto di intimazione al destinatario, nonché della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c. (Cass., 28 novembre 2013, n. 26708, Cass, 20 giugno 2011, n. 13488).

D'altra parte, per completezza di esposizione, si evidenzia che non sussiste l'onere di disconoscere una scrittura privata (nel caso, la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento di una raccomandata contenente disdetta di un contratto di locazione) laddove sia pacifico che il documento non proviene dalla parte contro cui la scrittura è prodotta (ossia dal destinatario della disdetta), dal che consegue che - ove venga, invece, effettuato il disconoscimento - non sussiste l'onere di proporre istanza di verifica e la scrittura deve essere apprezzata - sul piano probatorio - quale atto proveniente da terzo, senza che possa determinarsi il diverso effetto dell'inutilizzabilità che consegue alla mancata proposizione dell'istanza di verifica (così, Cass., 31 ottobre 2014, n. 23155 e l'ulteriore giurisprudenza ivi menzionata).

Nel caso di specie, parte attrice ha meramente allegato di non avere ricevuto il plico, ma nulla ha provato in ordine alla sua assenza di colpa, limitandosi ad affermare che la sottoscrizione, illeggibile, che compare sull'avviso di ricevimento della raccomandata, non sarebbe riconducibile al legale rappresentante della attrice ovvero ai dipendenti di questa. In particolare, è pacifico - indipendentemente dalla leggibilità della sottoscrizione - che la raccomandata è stata consegnata presso la sede legale della società attrice e, precisamente, all'indirizzo di via [REDACTED] (indicato da parte attrice nell'epigrafe dell'atto di citazione) così che deve desumersi che essa è entrata nella sfera di conoscibilità della [REDACTED]. D'altra parte, la attrice non ha provato di non avere avuto conoscenza della raccomandata per fatti estranei alla propria sfera.

3. Sotto altro profilo, parte attrice deduce l'invalidità della deliberazione impugnata in quanto non sarebbero stati convocati alla relativa assemblea i consiglieri Sig.ri [REDACTED] nonché l'intero collegio sindacale.

Con riferimento agli amministratori, il Tribunale osserva come non sia richiesta una loro formale convocazione all'assemblea, essendo a loro demandata, al contrario, la convocazione dei soci alle assemblee.

Nel caso che occupa, peraltro, in conformità con quanto disposto dall'art. 2366 c.c., l'art. 10 dello statuto della società convenuta demanda all'«organo amministrativo» il potere di



- 6 -



Sentenza n. 19326/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 36512/2014

Repert. n. 19035/2016 del 17/10/2016

convocare l'assemblea. Ciò vuol dire che la convocazione dell'assemblea deve costituire l'oggetto di una deliberazione del consiglio di amministrazione.

Conseguentemente, può in questa sede presumersi - non essendo stata dall'attore rappresentata la violazione della regola della collegialità interna al consiglio di amministrazione - che, sebbene la missiva di convocazione dell'assemblea sia stata sottoscritta dal solo Presidente del consiglio di amministrazione, essa abbia fatto seguito ad una decisione dell'intero consiglio con la conseguenza che tutti i componenti di esso erano consapevoli dello svolgimento dell'assemblea.

Quanto poi ai sindaci, va osservato che questi, ai sensi dell'art. 2405 c.c., devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, con l'ulteriore precisazione che i sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

Tuttavia, in dottrina, è stato condivisibilmente osservato che la norma è diretta ad incidere sul rapporto (intercorrente tra società e sindaci) e non già sull'atto assunto dall'organo con la conseguenza che la violazione dell'obbligo di partecipazione è causa di decadenza del sindaco (sempre che i sindaci siano stati informati della riunione), ma non si ripercuote, di per sé, sulla validità delle deliberazioni assunte dall'assemblea o dal consiglio.

D'altra parte, anche la lettura del quarto comma dell'art. 2366 c.c. - secondo il quale in mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo - conferma le conclusioni ora raggiunte. Infatti, appare del tutto evidente che, quando il legislatore ha inteso dare rilevanza, sul piano della validità del deliberato, alla mancata partecipazione dell'organo di controllo all'assemblea e, dunque, alla omessa informazione in ordine allo svolgimento della riunione, lo ha fatto esplicitamente. Il silenzio, invece, serbato dal codice nelle ipotesi di assemblea non totalitaria appare significativo.

Anche sotto tali profili, l'impugnazione proposta dalla [redacted] avverso alla deliberazione assunta dalla assemblea della [redacted] in data 18 giugno 2012 non risulta meritevole di accoglimento.

- 7 -



Sentenza n. 19326/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 36512/2014

Repert. n. 19035/2016 del 17/10/2016

4. Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014).

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) *rigetta la domanda proposta dalla [redacted]*
- II) *condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 9.275,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.*

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 20 settembre 2016.

Il Presidente

(dott. Francesco Mannino)

Il Giudice est.

(dott. Guido Romano)

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione 3ª Civile

Deposita in Cancelleria

Roma, **17.01.2016** ...

Il DIRETTORE DELLA CANCELLERIA